COMUNE DI CASTELCOVATI

PROVINCIA DI BRESCIA

ENTE GESTORE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Febbraio 2005

INDICE

1 NORME GENERALI 5

Art. 1 - Oggetto del Regolamento 5

Art. 2 - Competenze 5

Art. 3 – Definizioni 5

Art. 4 - Classificazione 8

Art. 5 - Rilevazione dei consumi idrici autonomi 9

Art. 6 - Obbligo dell'autorizzazione allo scarico 9

Art. 7 - Validità dell'autorizzazione allo scarico 9

Art. 8 – Impianti di depurazione e opere di fognatura e di allacciamento 10

Art. 9 – Costruzione della rete fognaria e proprietà delle tubazione 10

2 SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA 11

2.1 NORME GENERALI 11

Art. 10 - Allacciamento alla pubblica fognatura 11

Art. 11 - Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese 11

Art. 12 - Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del collettore fognario 11

Art. 13 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento 11

Art. 14 - Pozzi neri, fosse settiche, vasche imhoff e manufatti simili 12

Art. 15 - Immissioni vietate 12

Art. 16 - Scarico di acque bianche di insediamenti abitativi 12

Art. 17 – Linee guida sulle acque meteoriche di insediamenti produttivi 12

Art. 18 - Insediamenti temporanei 13

Art. 19 - Scarichi di acque reflue domestiche provenienti da edifici adibiti ad attività sanitarie 13

Art. 20 - Fognature delle strade e delle piazze private 13

Art. 21 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche 14

Art. 22 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche 14

Art. 23 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche 14

2.2 SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE 14

2.2.1 ***NUOVI FABBRICATI*** 14

Art. 24 - Domanda di allacciamento per lo scarico di acque reflue domestiche provenienti da edifici adibiti a civile abitazione 14

Art. 25 - Domanda di allacciamento ed autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche provenienti da edifici non abitativi assimilabili agli scarichi di acque reflue domestiche 14

Art. 26 - Modalità tecniche di allacciamento 15
Art. 27 - Caratteristiche tecniche delle fognature interne 15
2.2.2 FABBRICATI ESISTENTI 16
Art. 28 - Allacciamento allo scarico di acque reflue domestiche provenienti da edifici adibiti a civile abitazione e assimilabili 16
Art. 29 - Scarichi di acque reflue domestiche provenienti da civili abitazioni già allacciate 16
2.3 SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI 16
Art. 30- Condizioni di ammissibilità 16
Art. 31 - Domanda di allacciamento e realizzazione dei collettori fognari interni e dell'impianto di pretrattamento 17
Art. 32 - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento e dell'impianto di pretrattamento 17
Art. 33 – Autorizzazione allo scarico 18
Art. 34 - Caratteristiche tecniche della fognatura interna e dei manufatti di allacciamento 18
Art. 35 - Impianti di pretrattamento 19
Art. 36 - Misurazioni quali-quantitative degli scarichi 19
Art. 37 - Riunione di più scarichi 20
Art. 38 - Modifica delle attività e dei cicli produttivi 20
Art. 39 - Proprietà dell'allacciamento e titolarità dell'autorizzazione allo scarico 20
Art. 40 – Diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione allo scarico 21
Art. 41 - Recesso 21
4 ASPETTI TRIBUTARI 22
Art. 42 - Canoni di fognatura e depurazione 22
Art. 43 - Corresponsione del canone 22
Art. 44 - Tariffe per gli scarichi di acque reflue domestiche 22
Art. 45 - Tariffe per gli scarichi di acque reflue industriali 22
Art. 46 – Tariffe per gli scarichi delle acque meteoriche 22
Art. 47 – Riscossione 23
5 DISPOSIZIONI VARIE
Art. 48 - Accertamento e controlli 24
Art. 49 - Reclami 24
Art. 50 - Contenzioso 24
Art. 51 - Sanzioni amministrative 24
Art. 52 - Abrogazione di precedenti disposizioni 25
Art. 53 - Modifiche ed approvazione del regolamento 25

Art. 54 - Pubblicità 25

6 NORME TRANSITORIE E FINALI 26

Art. 55 – Censimento degli scarichi e regolarizzazione degli scarichi esistenti 26

Art. 56 - Riesame delle autorizzazioni allo scarico 26

Art. 58- Procedure per il riesame: presentazione di una nuova domanda 26

Art. 59 - Procedure per il riesame: istruttoria e decisione 26

ALLEGATO 1 *Tabella di accettabilità degli scarichi di acque reflue industriali*

ALLEGATO 2 *Elenco sostanze pericolose da non scaricare nella pubblica fognatura*

MODULISTICA

A) Domanda di allacciamento alla fognatura: civile abitazione – uso civile non abitativo

B) Domanda di allacciamento alla fognatura: industriale

C)Domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue

1 NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il servizio di fognatura e di depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti domestici, industriali, artigianali, commerciali nonché delle acque meteoriche ricadenti nell'ambito di competenza dell'Ente Gestore.

Art. 2 - Competenze

Sono di competenza dell'Ente Gestore:

1. il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura;
2. la determinazione dei limiti e delle norme di accettabilità dei reflui conferiti nelle fognature che recapitano nell'impianto di depurazione;
3. il controllo delle utenze domestiche, industriali, artigianali e commerciali, allacciate alla rete fognaria pubblica, in rapporto alle tipologie e quantità degli scarichi.
   Pertanto l'utente non può opporsi alle verifiche interne alla propria proprietà da parte del personale della società CAST S.r.l. e/o personale delegato dalla stessa;
4. la determinazione dei limiti e il controllo delle utenze con scarico autorizzato in deroga ai limiti tabellari;
5. la determinazione della tariffa di utenza secondo le vigenti disposizioni di legge e dell'Autorità d'Ambito e per quanto riguarda le utenze industriali in base agli accertamenti disposti dall'ente gestore;
6. la realizzazione e gestione degli impianti strutturalmente connessi all'attività esercitata dall'Ente Gestore;
7. le norme tecniche di allacciamento e i criteri per la determinazione delle spese relative;
8. le sanzioni amministrative;
9. le manutenzioni ordinarie e straordinarie della rete fognaria e dell'impianto di depurazione .

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si definiscono:

1) *Acque bianche e assimilabili*: vengono definite bianche le acque meteoriche e quelle provenienti da falde idriche sotterranee. Sono definite assimilabili alle bianche le acque provenienti da scambi termici indiretti o comunque conformi, provenienti esclusivamente da civili abitazioni;

2) *Abitante Equivalente*: abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;

3) *Fognatura pubblica*: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;

4) *Fognatura "separata"*: la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue urbane senza il miscuglio con le meteoriche;

5) *Fognatura "unitaria" o "mista"*: dicesi unitaria o mista la fognatura costituita di una sola rete per le acque sia nere che per le acque meteoriche di dilavamento;

6) *Utente della fognatura*: titolare di uno o più allacciamenti alla fognatura che dia scarico di acque reflue domestiche e/o industriali e/o meteoriche;

7) *Impianto di pretrattamento*: ogni apparecchiatura atta a ricondurre lo scarico nei limiti quali-quantitativi richiesti dalla fognatura pubblica, tramite processi fisici, chimici, biologici;

8) *Impianto di depurazione*: impianto di trattamento dei reflui urbani provenienti dalla rete fognaria del bacino di utenza;

9) *Scarichi di acque reflue domestiche sono quegli scarichi provenienti da:*

a) insediamenti di tipo residenziale derivanti esclusivamente dal metabolismo umano e da attività domestiche. In presenza di scarichi provenienti oltre che dalla residenza abitativa anche dallo svolgimento di attività diverse ricomprese quindi nel punto b), le caratteristiche possono essere determinate come al comma successivo. Tali caratteristiche dello scarico saranno definite tramite l'effettuazione di un prelievo secondo quanto indicato dal D.Lgs. 152/99 e sue modifiche ed integrazioni successive; le spese di analisi ed istruttoria pratica sono poste a carico dell'utente;

b) ogni altra attività industriale, artigianale, commerciale, agricola o relativa a prestazioni di servizi che, prima di ogni o qualsiasi trattamento depurativo, siano caratterizzati da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella:

Portata	(Q)	Q < 5 mc/giorno
Temperatura	(T)	T < 30 °C
Concentr. degli ioni ossidrile	pH	5,5 < pH < 9,5
Solidi sospesi	(SS)	SS < 200 mg/l
Chemical oxigen demand	(COD)	COD < 400 mg/l
Biological oxigen demand	(BOD_5)	BOD_5 < 200 mg/l
Azoto totale	(N)	N < 40 mg/l
Azoto ammoniacale	(NH_4^-)	NH_4^- < 30 mg/l
Fosforo totale	(P)	P < 10 mg/l
Tensioattivi anionici	(T.A.)	T.A. < 4 mg/l
Oli e grassi veget. animali		< 40 mg/l

Gli scarichi che rispettano i limiti elencati al punto "b" sono definiti assimilabili ai domestici.

Gli altri inquinanti, qualora presenti, dovranno essere contenuti entro i limiti di accettabilità previsti allo scarico in fognatura nella tabella 3, allegato 5 del D.Lgs 152/99;

10) *Scarichi di acque reflue industriali*: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche ed assimilabili e dalle acque meteoriche di dilavamento. Le acque di raffreddamento sono da considerarsi a tutti gli effetti produttive;

11) *Scarichi di acque reflue urbane*: scarichi di acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento;

12) *Fabbricati esistenti*: sono quelli per cui è stata rilasciata la concessione edilizia antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

13) *Fabbricati nuovi*: quelli per cui è stata rilasciata la concessione edilizia o autorizzazione per nuova edificazione, risanamento o ristrutturazione successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

14) *Pozzetto di ispezione e prelievo*: manufatto predisposto per il controllo quali-quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto sulla condotta di scarico

all'interno, al limite della proprietà privata subito a monte del punto di immissione nella rete fognaria;

15) *Pozzetto stradale d'ispezione*: manufatto posto sul collettore stradale per permettere gli interventi di manutenzione della fognatura e i relativi allacciamenti;

16) *Punto di sollevamento*: luogo di collocazione dell' impianto di sollevamento dei liquami;

17) *Punto di controllo quantitativo*: luogo di installazione di strumenti di misura di portata o di predisposizione di attacchi per esecuzione di misure saltuarie di portata dei liquami;

18) *Punto di controllo qualitativo*: luogo di installazione di strumenti di misura e di campionatori dei liquami;

19) *Ente Gestore*: il soggetto che in base alla convenzione con il/i Comune/i, gestisce i servizi idrici integrati, fino alla piena operatività dell'Autorità d'Ambito;

20) *Agglomerato*: area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di scarico finale;

21) *Autorità d'ambito*: la forma di cooperazione tra Comuni e Province ai sensi della legislazione nazionale (art.9 comma 2, della Legge 5 gennaio 1994, n. 36);

22) *Fanghi*: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane;

23) *Inquinamento*: lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia, le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque;

24) *Scarico*: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti dall'art. 40 del Decreto Legislativo 152/99 e sue successive modifiche ed integrazioni;

25) *Acque di scarico*: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;

26) *Scarichi esistenti*: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13.06.1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente ovvero gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13.06.1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13.06.1999 sono in esercizio e già autorizzati;

27) *Trattamento appropriato*: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni del Decreto Legislativo 152/99 e sue successive modifiche ed integrazioni;

28) *Trattamento primario*: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo fisico ovvero chimico che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito dei quali il BOD5 delle acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 20% prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 50%;

29) *Trattamento secondario*: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99 e sue successive modifiche ed integrazioni;

30) *Stabilimento industriale*: o semplicemente stabilimento: qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;

31) *Valore limite di emissione*: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo;

32) *Zone vulnerabili*: zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi.

Art. 4 - Classificazione

Ai soli fini del presente regolamento gli scarichi si distinguono in : **scarichi di acque reflue domestiche , scarichi di acque reflue industriali e scarichi di acque meteoriche.**

Gli **scarichi di acque reflue domestiche** si distinguono in:

a) *abitativi*: quelli conformi a quanto previsto all'art. 3, punto 9 lettera a) del presente regolamento;

b) *non abitativi (assimilabili)*: quelli conformi a quanto previsto all'art. 3 punto 9 lettera b) del presente regolamento;

Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle che presentano caratteristiche quali-quantitative equivalenti cosi come individuate all'art. 3 punto 9 (lettera b), nonché le acque reflue provenienti da:

I imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
II imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti per anno al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;
III imprese dedite alle attività di cui ai punti I) e II) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
IV impianti di acqua coltura e di (piscicoltura) che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo.

Gli **scarichi di acque reflue industriali** si distinguono in:

a) *scarichi derivanti da impianti di depurazione o da processi produttivi;*

b) *acque di raffreddamento.*

Gli **scarichi di acque meteoriche** si distinguono in:

a) acque di prima pioggia;

b) acque di seconda pioggia;

c) acque meteoriche non separate;

Art. 5 - Rilevazione dei consumi idrici autonomi

Tutti i titolari di scarichi che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono specificarlo nella domanda di autorizzazione allo scarico. Una dichiarazione mendace sarà segnalata all'Autorità Competente.

I titolari dei predetti scarichi sono inoltre tenuti all'installazione ed al controllo di buon funzionamento di strumenti per la misura della portata delle acque prelevate, ritenuti idonei dall'Ente gestore che provvederà alla sigillatura degli stessi.

Tali strumenti devono essere collocati (o spostati se già installati in posizione disagiata) a cura e a spese degli utenti, in posizione indicata dall'Ente gestore.

La manutenzione degli strumenti di misura deve essere effettuata a cura e spese degli utenti, che sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente all'Ente gestore eventuali guasti, prima di togliere il sigillo di controllo.

Gli utenti che attivano e/o modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne comunicazione scritta entro 30 giorni all'Ente gestore.

Art. 6 - Obbligo dell'autorizzazione allo scarico

Ogni scarico in fognatura deve essere autorizzato dall'Ente gestore.

Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio di procedimento contravvenzionale a carico dei responsabili.

La riattivazione è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione secondo le norme del presente regolamento, in difetto della quale si procede, in presenza di pericolo o danno per l'igiene, la sanità pubblica o l'ambiente, alla soppressione dello scarico, ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.

Ogni nuova utenza si intende attivata dal giorno di emissione dell'autorizzazione allo scarico, anche agli effetti della decorrenza del pagamento dei canoni o tariffa.

L'autorizzazione si intende rilasciata per il regolare esercizio dello scarico, per cui eventuali variazioni della ragione e/o denominazione sociale, non implicano la decadenza dell'autorizzazione purché rimangano invariate le caratteristiche quali-quantitative dello scarico e sia data tempestiva comunicazione all'Ente gestore.

Art. 7 - Validità dell'autorizzazione allo scarico

L'autorizzazione si intende rilasciata per lo scarico come descritto negli elaborati di progetto presentati e per il periodo stabilito dal Decreto Legislativo152/99 (4 anni) e successive modifiche ed integrazioni e decade nel caso di cessazione o trasferimento dell'attività; un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo.

L'autorizzazione allo scarico è revocata in caso di accertata non ottemperanza alle prescrizioni della vigente normativa ed alle prescrizioni impartite dall'Ente gestore, in particolare quando si verifichino:

- modifiche strutturali, di destinazione d'uso o dei cicli produttivi che comportino cambiamenti delle caratteristiche dello scarico sia qualitative che quantitative, rispetto a quanto indicato nella domanda di autorizzazione allo scarico;
- non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate dall'Ente Gestore anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
- mancato rispetto dei limiti di accettabilità;

In caso di revoca dell'autorizzazione, il titolare che intenda ripristinare lo scarico deve presentare nuova domanda di autorizzazione.

Art. 8 – Impianti di depurazione e opere di fognatura e di allacciamento

a) Il servizio è gestito attraverso l'utilizzo di impianti di depurazione, opere di fognatura e di allacciamento di proprietà pubblica.
b) Sono di proprietà pubblica, anche se costruiti da privati, tutti i manufatti ubicati sul suolo pubblico, costituenti le opere di fognatura e di allacciamento alla rete fognaria.
c) La proprietà pubblica, nel caso di allaccio di un fabbricato privato, è delimitata dal pozzetto d'ispezione ; qualora quest'ultimo non fosse riscontrabile, il limite della proprietà pubblica è individuato con il confine di proprietà privata.

Art. 9 – Costruzione della rete fognaria e proprietà delle tubazione

a) Le diramazioni principali e secondarie della rete fognaria vengono poste normalmente sul suolo comunale.
b) Qualora le reti dovessero venire collocate od estese alle proprietà ed alle strade private, su domanda di privati, i proprietari interessati si dovranno sottoporre alle seguenti condizioni, risultanti da apposita convenzione scritta, registrata e trascritta nei pubblici registri:

– costituire, nella loro proprietà, la servitù gratuita di passaggio della conduttura della fognatura e dei relativi accessori, da collocarsi alla profondità tecnicamente necessaria;
– lasciare gratuitamente a disposizione dell'Amministrazione Comunale e dell'Ente gestore, quando ciò fosse imposto da ragioni igienico-sanitarie, una zona di terreno a protezione degli impianti, nelle dimensioni che saranno determinate dal Settore tecnico lavori pubblici competente nel rispetto delle disposizioni igienico–sanitarie vigenti;
– riservare all'Amministrazione Comunale e all'Ente gestore il diritto di accesso e di passaggio, a piedi e con mezzi rotabili, nonché il diritto di eseguire lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento delle condutture e dei relativi accessori, in qualunque momento e stagione, senza necessità di preavviso;
– rendersi responsabili verso l'Amministrazione Comunale e l'ente gestore delle eventuali manomissioni o danni che potessero essere arrecati alle condutture ed agli impianti comunali posti nella loro proprietà.

c) Ultimati i lavori di costruzione di cui al precedente punto 1, sarà redatto apposito verbale di collaudo e presa in carico delle opere da parte del Settore tecnico lavori pubblici dell'Ente gestore anche ai fini dell'inserimento dell'opera nello stato patrimoniale.
d) Tutte le tubazioni della rete di fognatura, sino al raccordo con il pozzetto privato, sono in ogni caso di proprietà del Comune o dell'Ente gestore.

2 SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA

2.1 NORME GENERALI

Art. 10 - Allacciamento alla pubblica fognatura

Il recapito degli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura è sempre ammesso, nell'osservanza del presente regolamento..

I titolari di scarichi di acque reflue domestiche abitativi, sia nuovi che esistenti, nonché gli scarichi di acque reflue domestiche non abitativi nuovi e quelli interessati dalla realizzazione di nuovi tratti di fognatura, devono immettere le proprie acque di rifiuto nella fognatura pubblica, ove realizzata.

L'ente gestore, di fronte a comprovate difficoltà tecniche ed eccezionali onerosità economiche per l'esecuzione dell'allacciamento, ha la facoltà di concederne l'esenzione.

Saranno comunque esentati dall'obbligo dell'allacciamento, per eccessiva onerosità, gli immobili la cui distanza dalla fognatura sia superiore **ai 50 m**. Qualora l'immobile sia compreso nell'area di rispetto di cui all'art. 6 del decreto sulle acque potabili (D.P.R. 24.5.88 n. 236 e successive modifiche ed integrazioni) diviene obbligatorio l'allacciamento alla rete fognaria. Sono parimenti obbligati all'allacciamento alla rete fognaria, fatte salve le condizioni di ammissibilità di cui al successivo art. 28, tutte le utenze diverse dalle domestiche abitative.

Art. 11 - Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese

L'esecuzione dell'allacciamento, inteso come collegamento tra la pubblica fognatura e il pozzetto di controllo posto al limite della proprietà privata, viene eseguito dall'ente gestore a spese dell'utente.
Il tratto terminale delle tubazioni di allacciamento alla pubblica fognatura delle acque nere e/o bianche deve essere munito di pozzetto con sifone "Firenze" ed ispezione, dotato di tappo a tenuta, disposto al confine di proprietà e comunque a valle di ogni ulteriore immissione.

Art. 12 - Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del collettore fognario

Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico al pavimento siano posti al di sotto del collettore fognario, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti od inconvenienti causati dalla pressione nella fognatura.

Art. 13 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento

La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento, ubicate su proprietà privata, sono a carico degli utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili e debbono provvedervi a propria cura e spese.
E' facoltà dell'ente gestore emettere ordinanza nei confronti degli utenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione con l'indicazione di un termine di ultimazione.

Art. 14 - Pozzi neri, fosse settiche, vasche imhoff e manufatti simili

Quando l'utenza dotata di impianto di depurazione terminale viene allacciata alla pubblica fognatura, , è vietato l'uso di pozzi neri, fosse biologiche, vasche imhoff e simili manufatti che comportino la sosta prolungata dei liquami, nonché ogni sistema di dispersione.
Pertanto, tali manufatti dovranno essere adeguatamente neutralizzati previa pulizia, disinfezione e demolizione ovvero riempimento con materiale inerte costipato, in modo da realizzare il collegamento diretto alla fognatura dinamica.
In funzione degli stati di realizzazione delle opere di pubblica fognatura, di depurazione e di esigenze tecniche contingenti, l'ente gestore ha la facoltà di concedere deroga al divieto di cui sopra.
Nell'eventualità che non venissero disattivate gli attuali sistemi di raccolta, gli stessi devono essere bonificati annualmente, previa comunicazione 30 giorni prima all'Ente Gestore.

Art. 15 - Immissioni vietate

Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità, è vietato immettere nella fognatura pubblica sostanze che per la qualità e quantità possano configurarsi come rifiuti solidi o materiali grossolani, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano comunque arrecare danno al personale addetto alla pubblica fognatura e agli impianti di depurazione(vedi allegato 2).
E' vietato immettere nella rete fognaria residui organici solidi di utenze domestiche (triturazione vegetali ecc.)

Art. 16 - Scarico di acque bianche di insediamenti abitativi

Le acque meteoriche provenienti da civili abitazioni, nonché le acque degli scarichi dei relativi impianti di condizionamento di aria cosi come definite all'art. 3 punto 1), devono essere recapitate sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo o in alternativa in corpo idrico superficiale, sempre nel rispetto dei limiti allo scarico validi per le acque reflue aventi recapito analogo (tabella 4, e tabella 3, prima colonna allegato 5 al D.Lgs. 152/99).
Nei casi di comprovata impossibilità di collocazione nei recapiti sopra indicati, l'ente gestore può concedere lo scarico in fognatura bianca; solo nel caso in cui la zona non sia servita da tale collettore fognario, le acque bianche potranno essere confluite nella fognatura nera in apposito manufatto a valle del pozzetto di ispezione.

Art. 17 – Linee guida sulle acque meteoriche di insediamenti produttivi

Le acque meteoriche ricadenti sui tetti degli insediamenti produttivi saranno oggetto di valutazione, caso per caso in base al tipo di attività svolta dall'azienda.

Le acque meteoriche interne ricadenti su superfici impermeabili calpestabili scoperte, devono essere smaltite tenendo in considerazione i due casi seguenti:

1 – nuovi insediamenti
2 – insediamenti già esistenti

1-Nuovi insediamenti

Il D. Lgs. 152 / 99 e sue integrazioni e modifiche, prevede all' art. 30, la possibilità di recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo delle acque meteoriche. L'art. 21 del D .Lgs. 152 / 99, esclude tuttavia il recapito nelle zone di rispetto delle captazioni d'acqua ad uso potabile. Prevede inoltre all' art. 39 che le Regioni disciplinino le forme di controllo degli scarichi di tali acque ed i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia siano convogliate ed opportunamente trattate in impianti di depurazione.
Le acque di prima pioggia sono quelle corrispondenti, per ogni evento meteorico che segua il precedente di almeno 48 ore, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante.

Ai fini del calcolo delle portata, si stabilisce che i coefficienti di afflusso alla rete di drenaggio siano pari ad 1 per le superfici impermeabilizzate o lastricate ed a 0,3 per le superfici permeabili. Le aree a verde sono escluse dal computo. Per superfici si intendono, ad eccezione di particolari tipi di insediamenti produttivi , quelle scoperte.
Per le attività con superfici scolanti scoperte superiori a 500 mq, le acque di prima pioggia devono essere raccolte e trattate prima di immetterle in pubblica fognatura in modo graduale (laminazione) nelle successive 48 ore all'evento meteorico, nel rispetto dei limiti indicati dalla tabella 3. allegato 5 del D.Lgs.152/99, seconda colonna. Tali acque saranno soggette a tariffazione tramite apposita convenzione così come previsto all'art. 45 del presente regolamento. Dove non è possibile, le acque di prima pioggia depurate devono essere inviate in recapiti alternativi alla pubblica fognatura (in corso idrico superficiale o sul suolo).
Le acque di seconda pioggia possono essere scaricate senza particolari prescrizioni in qualsiasi recapito (suolo o corso idrico superficiale) sempre nel rispetto dei limiti allo scarico validi per le acque reflue aventi recapito analogo (tabella 4 e tabella 3, 1° colonna allegato 5 al D.Lgs 152/99).
Per gli scarichi delle acque di prima pioggia in altri recettori (corpo idrico superficiale, suolo e strati superficiali dello stesso),l'utente deve richiedere le opportune autorizzazioni agli Enti Territoriali di competenza.

2-Insediamenti già esistenti

Risulta evidente come per tutte le situazioni ad oggi regolarmente autorizzate, non sia sempre possibile intervenire con prescrizioni integrative, ad eccezione per particolari situazioni produttive ad elevato rischio ambientale.
Nel caso esistano già degli impianti di raccolta e trattamento acque meteoriche di prima pioggia con recapito in fognatura nera ed immissione di acque di seconda pioggia in altri recettori l'Azienda sarà soggetta a tariffazione solo per l'acqua immessa nella pubblica fognatura, secondo l'apposita convenzione indicata al precedente punto 1).
Nelle condizioni in cui non esiste la separazione tra acque di prima e seconda pioggia e lo scarico è immesso in fognatura, l'Azienda sarà soggetta a tariffazione secondo quanto previsto dall'art. 45. Rimane comunque obbligatorio, prima della commistione di tali acque con altre, avere un pozzetto di ispezione prima del punto di commistione.

Art. 18 - Insediamenti temporanei

Gli insediamenti temporanei, quali cantieri per nuove edificazioni, devono essere muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque nere; tale sistema può coincidere con l'allacciamento definitivo alla pubblica fognatura ovvero essere costituito da strutture provvisorie.
Gli insediamenti temporanei devono essere autorizzati dall'Ente Gestore e devono attenersi alle norme prescritte nel presente regolamento.

Art. 19 - Scarichi di acque reflue domestiche provenienti da edifici adibiti ad attività sanitarie

Gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da edifici adibiti ad attività sanitarie quali Ospedali, Case di cura, laboratori di analisi cliniche, microbiologiche e simili, prima della loro immissione in fognatura, devono essere sottoposti ad accurato trattamento di disinfezione sotto la responsabilità del Direttore Sanitario dell'Istituto, mediante idonei impianti.

Art. 20 - Fognature delle strade e delle piazze private

Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli insediamenti fronteggianti piazze e strade private ricadenti nell'ambito delle zone servite dalla pubblica fognatura.
I proprietari di tali insediamenti debbono provvedere alla canalizzazione di dette strade e piazze private sino alla fognatura pubblica, rispettando le relative disposizioni del presente Regolamento.

In ogni caso, chi intende collegare una strada privata con una strada pubblica deve provvederla di fognatura per le acque piovane secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico del Comune competente e dell'Ente Gestore.
Chi intende procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio, deve ottenere ai fini della prescritta autorizzazione anche l'approvazione di un progetto di canalizzazione delle acque bianche e nere della zona da lottizzare.

Art. 21 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche

Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche dilavanti le superfici scoperte.
In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti, sottoprodotti e qualsiasi tipo di rifiuto che possano essere causa di fenomeni di trascinamento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia.
Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamenti delle acque meteoriche, l'Ente gestore ne potrà richiedere la raccolta separata ed il successivo allontanamento con modalità da definirsi caso per caso.

Art. 22 - Precauzioni contro gli scarichi anomali

Nel caso vengano evidenziati problemi nelle reti fognarie o nel funzionamento dell'impianto di depurazione, dovuti a scarichi anomali, non conformi agli atti autorizzativi , l'utente è obbligato a rifondere in toto i costi di intervento, sia per quanto riguarda i lavori da effettuare che per gli interventi esterni di consulenza o di manutenzione straordinaria .

Art. 23 – Diritti di allaccio

Ogni singola domanda di allaccio alla rete fognaria , sia esse di tipo domestico, produttivo, commerciale e di servizi dovrà essere accompagnata da un versamento inerente ai diritti di allaccio per ogni singola unità immobiliare .

2.2 SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

2.2.1 NUOVI FABBRICATI

Art. 24 - Domanda di allacciamento per lo scarico di acque reflue domestiche provenienti da edifici adibiti a civile abitazione

Per gli edifici collegabili alla rete fognaria, la domanda di allacciamento di acque reflue domestiche provenienti da edifici adibiti a civile abitazione va inoltrata al Comune di competenza contestualmente con la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività .
L'Ente Gestore provvederà ad emettere il nulla-osta entro 30 gg. dalla trasmissione della richiesta da parte del comune .
L'ente gestore o l'utente provvedono all'allacciamento secondo le modalità dell'art. 11 del presente regolamento e seguenti.
La domanda deve essere corredata da tutti gli elementi necessari per identificare quantitativamente lo scarico, secondo le modalità stabilite dall'ente gestore dell'impianto di depurazione mediante apposita scheda tecnica depositata presso gli uffici comunali.

Art. 25 - Domanda di allacciamento ed autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche provenienti da edifici non abitativi assimilabili agli scarichi di acque reflue domestiche

Trattasi degli scarichi di cui all'art. 3 - 9/b del presente regolamento.

Per gli edifici collegabili alla rete fognaria, la domanda di allacciamento degli scarichi va inoltrata al Comune contestualmente alla richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività.
La domanda deve essere corredata da tutti gli elementi necessari per identificare quantitativamente e qualitativamente lo scarico, secondo le modalità stabilite dall'ente gestore mediante apposita scheda tecnica depositata presso gli uffici comunali.
In particolare, la domanda dovrà far emergere la destinazione dell'immobile e le lavorazioni previste al fine delle eventuali prescrizioni di scarichi separati (gli uni da individuarsi come scarichi derivanti dal metabolismo umano e da attività domestiche – gli altri come scarichi derivanti da attività artigianali – industriali – commerciali – agricole).
L'ente gestore o l'utente provvedono all'allacciamento secondo le modalità dell'art. 11 del presente regolamento e seguenti.
Dopo l'esecuzione dell'allacciamento, l'utente dovrà presentare all'ente gestore una dichiarazione che certifica la conformità delle opere eseguite secondo il progetto presentato, al fine del rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Art. 26 - Modalità tecniche di allacciamento

Le immissioni nella fognatura pubblica avvengono tramite gli appositi pezzi speciali a sghembo (sifone), ovvero direttamente in una cameretta di ispezione.
I collettori di immissione degli allacci privati non devono avere diametro superiore a quello del collettore pubblico recepente.
Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle acque reflue domestiche in comunicazione con le reti di fognatura, nonché i pozzetti di raccolta delle acque piovane che non ricevono esclusivamente le acque dei tetti, devono essere provvisti di chiusura idraulica a sifone con immersione non inferiore a 3 cm.
Le colonne di scarico, cui sono allacciati solo e soltanto cucine e lavanderie, possono essere dotate a monte del sifone di un pozzetto condensa grassi.
Il tratto terminale delle tubazioni di allacciamento alla pubblica fognatura delle acque nere o miste è munito di pozzetto con sifone "Firenze" ed ispezione, dotata di tappo a tenuta disposto preferibilmente al confine di proprietà comunque a valle di ogni ulteriore immissione.

Art. 27 - Caratteristiche tecniche delle fognature interne

I condotti di allacciamento alla pubblica fognatura devono essere il più possibile corti e rettilinei.
Essi vanno opportunamente protetti contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno e devono posare su letto di sabbia o calcestruzzo magro.
Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri di regola non inferiore a 120 mm., e con adeguata pendenza.
I tubi devono essere disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura, limitatamente alle acque nere o miste.
I materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque nere e miste devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami.
Sono esplicitamente vietate le canne in terracotta ordinaria ed i tubi in cemento non rivestito.
I cambiamenti di direzione vanno realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30° a 45°.
Nessun condotto può immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore ad uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali.
Devono essere installati pozzetti con pezzi speciali per l'ispezione, muniti di tappo di tenuta, ovunque conveniente per una agevole manutenzione dell'allacciamento.

2.2.2 FABBRICATI ESISTENTI

ART. 28 - Allacciamento allo scarico di acque reflue domestiche provenienti da edifici adibiti a civile abitazione e assimilabili

Fatte salve eventuali deroghe all'allacciamento alla pubblica fognatura, previste all'art. 10, i titolari di insediamenti esistenti prospicienti i tratti di fognatura pubblica di nuova realizzazione assumono l'immediato obbligo di immettere le proprie acque reflue nella medesima fognatura.
A tal fine gli utenti interessati devono presentare domanda di allacciamento per i nuovi scarichi all'ente gestore entro i successivi 30 giorni.

Art. 29 - Scarichi di acque reflue domestiche provenienti da civili abitazioni già allacciate

Le norme di cui al precedente art. 24 si applicano ogni qualvolta il fabbricato venga sottoposto a interventi di ristrutturazione, ampliamento e/o risanamento, rifacimento degli scarichi fognari o quando si verifichino situazioni pregiudizievoli per l'igiene o per l'ambiente.
In caso di lavori di ristrutturazione della pubblica fognatura, l'ente gestore potrà prescrivere l'adeguamento degli allacciamenti in funzione del nuovo assetto della rete pubblica.

2.3 SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Art. 30 - Condizioni di ammissibilità

1) Gli scarichi di acque reflue industriali sono ammessi nella pubblica fognatura a condizione che rispettino i parametri della tabella di cui all'Allegato 1) del presente regolamento e che le loro caratteristiche quantitative e qualitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture pubbliche di raccolta, trasferimento e depurazione ed inoltre non contengano sostanze inibenti i processi biodegradabili.
2) Tali limiti non possono essere conseguiti, neppure parzialmente, mediante diluizione con acque di qualsiasi altra natura immesse a tale scopo (art. 28, comma 5, D. Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni).
3) Qualora si riscontrasse o si presumesse che l'impianto di depurazione, in relazione alle variazioni derivanti dal mutamento o dall'ampliamento delle situazioni di scarico, non sia più in grado di rispettare le prescrizioni legislative nazionali e/o regionali l'Ente gestore dell'impianto di depurazione provvederà, anche in via d'urgenza, alla modifica dei limiti di accettabilità riguardante i parametri di cui alla tabella dell'Allegato 1)
4) In presenza di motivate condizioni tecniche ed economiche il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta del parere tecnico di esperti dal medesimo individuati, può concedere per determinati scarichi di acque reflue industriali eventuali deroghe ai limiti di accettabilità previsti dalla tabella di cui all'Allegato 1) del presente Regolamento.
5) La deroga comunque potrà essere concessa solo in quanto i superamenti dei limiti previsti dalla suindicata tabella riguardino elementi biodegradabili o comunque non nocivi al processo depurativo e solo in relazione a singoli parametri con precisa definizione quali-quantitativa dell'entità del loro superamento e con eventuale fissazione di limiti temporali e/o modalità di scarico.
6) La concessione della deroga di cui ai commi 4 e 5 verrà rilasciata sulla scorta di una apposita convenzione che disciplini il rapporto amministrativo, contrattuale e tariffario fra l'utente e l'ente gestore.

7) Potranno essere imposti sistemi di monitoraggio in continuo o richieste analisi sistematiche o periodiche degli effluenti. Tali analisi potranno anche essere eseguite direttamente dell'ente gestore a spese dell'utente.
8) Le acque provenienti dai servizi igienici, mense ed abitazioni e comunque da scarichi di acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 3, punto 7 lett. a) e b), purché convogliate con collettori distinti, sono soggette alle norme di cui al capitolo 2.2.

Art. 31 - Domanda di allacciamento e realizzazione dei collettori fognari interni e dell'impianto di pretrattamento

1) Nuovi insediamenti
   Per tutti gli scarichi di acque reflue industriali la domanda di allacciamento va presentata al Comune contestualmente alla richiesta di permesso di costruire o D.I.A.
   Il certificato di regolare esecuzione dell'allacciamento, redatto dal tecnico incaricato dalla ditta e sottoscritto dal proprietario, deve essere trasmesso all'Ente Gestore dell'impianto di depurazione, fatti salvi ulteriori adempimenti richiesti dalle normative vigenti;
   Il Certificato dovrà essere allegato alla documentazione a corredo della richiesta di agibilità, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 380/01, da presentarsi in comune .
2) Insediamenti esistenti
   a) Non allacciati:
      Fatte salve le condizioni di ammissibilità di cui al precedente art. 28, i titolari degli insediamenti prospicienti i tratti di fognatura pubblica di nuova realizzazione assumono l'immediato obbligo di richiedere l'allacciamento delle proprie acque reflue con le modalità di cui all'art. 30, del presente regolamento.
   b) Già allacciati:
      Fatte salve le condizioni di ammissibilità di cui al precedente art. 28, i titolari degli insediamenti prospicienti i tratti di fognatura pubblica di nuova realizzazione assumono l'immediato obbligo di richiedere l'allacciamento delle proprie acque con le modalità di cui all'art. 30 del presente regolamento.

Art. 32 - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento e dell'impianto di pretrattamento

Gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento degli scarichi di acque reflue industriali comprendono la seguente documentazione:
1. estratto catastale;
2. progetto dei manufatti di allacciamento che comprende la planimetria dell'insediamento, in scala non inferiore a 1:500, riportante:
   - i percorsi delle reti di fognatura interna, separatamente per le acque meteoriche, domestiche e di processo, di cui si chiede l'allacciamento;
   - le camerette di ispezione, i manufatti speciali ed i pozzetti di controllo;
   - i pozzetti di ispezione finale ed il/i collettore/i di allacciamento alla fognatura pubblica;
   - il percorso delle tubazioni di acquedotto per acqua potabile;
3. piante e sezioni in scala adeguata e schemi di processo degli impianti di pretrattamento e/o di depurazione esistenti o proposti;
4. relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:
   - una descrizione sommaria dei cicli produttivi dell'azienda, con l'indicazione delle lavorazioni da cui si generano gli scarichi;
   - l'esistenza o la proposta di installazione di impianti di pretrattamento descrivendone le caratteristiche costruttive e funzionali;
   - le quantità e le caratteristiche chimico-fisiche, il recapito e le modalità di smaltimento degli eventuali fanghi di risulta;

- descrizione dei manufatti di allacciamento, con precisazione dei materiali, delle modalità costruttive e di posa e con esposizione dei criteri di dimensionamento;
- calcoli idraulici ed igienico-sanitari, per quanto necessari;
- le caratteristiche quantitative, quali la portata oraria (media e massima), volume giornaliero e qualità dello scarico, allegando eventuali analisi chimicho-fisiche e precisando le modalità di scarico;
- i quantitativi d'acqua attinti globalmente nel corso di un anno solare e i quantitativi d'acqua per i quali si richiede l'immissione nella fognatura pubblica;
- la o le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate, nel caso di approvvigionamento autonomo; devono essere indicate le caratteristiche dello strumento di misura dei volumi prelevati.

La domanda deve contenere l'esplicita dichiarazione che i dati sono forniti sotto la responsabilità del legale rappresentante della ditta e che rispondono a verità.
L'Ente Gestore, in sede di istruttoria della pratica, ha la facoltà di effettuare eventuali sopralluoghi e di richiedere ulteriori dati, la cui predisposizione è sempre e comunque a carico dell'insediamento produttivo.

Art. 33 – Autorizzazione allo scarico

Sulla scorta del certificato di regolare esecuzione delle opere d'allacciamento e dell'istruttoria dell'Ente Gestore, per la verifica della rispondenza delle opere eseguite alle previsioni del progetto approvato, il Comune di Castelcovati provvede al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.
Qualora si riscontrassero differenze ritenute non giustificate e comunque non accettabili, si inviterà l'utente interessato ad adeguare le opere al progetto, ad adottare altre soluzioni concordate e ritenute valide, stabilendo il termine entro il quale dovranno essere eseguiti i lavori integrativi.
L'attivazione dello scarico è subordinata all'autorizzazione del Comune di Castelcovati. Per gli scarichi di acque reflue industriali, ad avvenuto allacciamento, l'Ente gestore programmerà una serie di controlli, di cui al comma successivo, per verificare che lo scarico medesimo rientri nei limiti di accettabilità fissati con il presente regolamento e sia accertata la rispondenza dei requisiti quantitativi e qualitativi dello stesso, con i dati dichiarati nella domanda di autorizzazione.
La frequenza dei controlli analitici verrà stabilita sulla base delle dimensioni e delle caratteristiche dei reflui provenienti dall'utenza industriale e/o commerciale. I prelievi e le analisi di controllo verranno programmati dal personale dell'Ente gestore che si servirà di un Laboratorio di propria fiducia con spese a carico dell'utente industriale. I valori riscontrati durante le prescritte analisi di controllo, concorreranno alla determinazione dei parametri necessari all'applicazione della tariffa del canone di scarico in fognatura e depurazione.
L'autorizzazione allo scarico può in qualsiasi momento essere soggetta all'imposizione di ulteriori prescrizioni da parte del Comune di Castelcovati , ad integrazione di quelle contenute nel presente Regolamento, qualora dallo scarico possa derivare danno alle persone o alle cose, pregiudizio all'igiene pubblica, serio aggravio degli oneri manutentori e di gestione dei collettori interessati o dell'impianto di depurazione.

Le acque di raffreddamento dovranno essere obbligatoriamente recuperate ed avviate al ricircolo, per i nuovi insediamenti, mentre per i rinnovi autorizzativi verrà concesso da parte dell'Ente gestore un periodo massimo di adeguamento che non potrà essere superiore ai sei mesi.

Art. 34 - Caratteristiche tecniche della fognatura interna e dei manufatti di allacciamento

Le reti interne delle acque nere provenienti da servizi igienici, mense, cucine ed assimilabili e quelle degli scarichi di acque reflue industriali, devono essere separate fra loro.
In caso di confluenze ogni scarico dovrà essere dotato, a monte delle stesse, di apposito pozzetto di ispezione.

Le reti delle acque meteoriche devono essere separate e nel caso le stesse venissero scaricate in fognatura, devono avere un pozzetto di controllo prima di eventuali commistioni e della loro collocazione in fognatura pubblica.
I tubi devono essere disposti sotto regolari livellette, con giunzioni di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdita di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento delle fognature.
I materiali da impiegare devono essere lisci, impermeabili resistenti all'azione corrosiva dei liquami e comunque compatibili con le sostanze contenute nei singoli scarichi.
Sono vietate le canne in terracotta ordinaria ed i tubi in cemento rivestito.
I cambiamenti di direzione sono realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30° a 45°.
Nessun condotto può immettersi in un altro con diametro minore. I passaggi da una diametro minore ad uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali.
Vanno installate idonee camerette ovunque sia conveniente per la buona gestione dell'allacciamento, evitando volumi di ritenzione.
Le reti interne delle acque bianche e assimilate, nonché meteoriche, seguono la regolamentazione di cui ai precedenti artt. 16 e17.

Art. 35 - Impianti di pretrattamento

Le condizioni di ammissibilità alla pubblica fognatura degli scarichi di acque reflue industriali, possono essere raggiunte mediante l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento.
In tal caso, gli appositi pozzetti di ispezione dovranno essere collocati a monte e a valle dell'impianto di pretrattamento, onde renderne possibile la verifica di efficienza.
Dell'impianto rimane esclusivo responsabile l'utente che ne assicura il corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, allo smaltimento di ogni e qualsiasi residuo prodotto, nel rispetto della normativa vigente.
Detti impianti devono risultare conformi agli elaborati di progetto allegati alla domanda di autorizzazione allo scarico.
Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria o straordinaria manutenzione, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta all'Ente gestore che ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto.

Art. 36 - Misurazioni quali-quantitative degli scarichi

L'Ente gestore ha la facoltà di prescrivere l'installazione, subito a monte del punto di immissione in fognatura, di uno strumento di misura delle portate che dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza a cura e spese dell'utente. In tal caso il volume scaricato è commisurato a quello indicato dall'apparecchio.
L'utente ha l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Ente gestore il mancato o anomalo funzionamento dello strumento di misura.
In caso di mancata segnalazione, accertata dall'autorità competente, all'utente verrà addebitata una quantità di acqua scaricata pari alla totalità dell'approvvigionamento idrico a decorrere dall'ultima lettura effettuata. Qualora l'insediamento produttivo considerato disponga di autonoma fonte di approvvigionamento idrico (pozzi privati od altro), dovrà essere installato sul tubo di prelievo adeguato sistema di controllo e di misura dell'acqua prelevata onde disporre dei necessari dati conoscitivi in caso di mancato funzionamento degli strumenti di misura degli scarichi.
L'Ente gestore ha la facoltà di prescrivere l'installazione di uno o più campionatori sugli scarichi, con spese a carico dell'utente.
L'Ente gestore effettua i controlli e le verifiche sugli scarichi al fine di accertarne la qualità e la conformità in base alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico. Le risultanze di tali accertamenti saranno utilizzate per la determinazione del canone da versare all'ente gestore.

Per casi particolari e motivati, l'Ente gestore ha altresì la facoltà di imporre l'installazione di apparecchiature e strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative dello scarico con spese a carico dell'utente.
Il campionamento degli scarichi avverrà secondo le norme di legge; i campioni saranno analizzati presso un laboratorio qualificato individuato dall'Ente Gestore. Nell'atto autorizzativo verrà stabilito il numero di controlli annuali a completo carico dell'utente.

Art. 37 - Riunione di più scarichi

E' ammessa la riunione di più scarichi di acque reflue industriali prima della immissione nel collettore fognario recipiente, nei casi in cui particolari condizioni topografiche ed urbanistiche lo rendano tecnicamente conveniente. Per ciascuna utenza dovrà comunque essere realizzato un unico distinto collettore di allacciamento, dotato del pozzetto di campionamento, in modo che rimanga assicurata la possibilità di controllo di ciascun singolo scarico; soltanto a valle di quest'ultimo è ammessa l'immissione nel collettore di collegamento con la fognatura consortile, comune anche ad altre utenze.
Qualora il collettore di raccolta di uno o più scarichi attraversi proprietà private, sussiste l'obbligo alla costituzione di una servitù "di fognatura" a favore degli utenti del collettore, che vi potranno in ogni momento accedere per le operazioni di ordinaria o straordinaria manutenzione.

Art. 38 - Modifica delle attività e dei cicli produttivi

E' facoltà dell'Ente, sentiti gli utenti interessati, dettare criteri per la disciplina e la razionalizzazione dei cicli produttivi allo scopo di favorire il convogliamento e la depurazione degli scarichi, di risparmiare ed eventualmente di recuperare l'acqua impiegata, di recuperare i sottoprodotti della lavorazione e degli eventuali impianti di pretrattamento.
Resta comunque salva la facoltà dell'Ente di stabilire tariffe di utenza differenziata in funzione dei cicli di trattamento adottati.
I responsabili degli scarichi di acque reflue industriali di cui all'art. 28, che dopo aver ottenuto la prescritta autorizzazione allo scarico intendano effettuare ristrutturazioni, ampliamenti o modifiche dei cicli produttivi tali da determinare modificazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative delle proprie acque, debbono darne preventiva comunicazione all'Ente gestore, richiedendo una nuova autorizzazione allo scarico.
Tale disposizione si applica quando:

- la portata scaricata giornalmente superi di oltre il 20% il valore dichiarato nella domanda di allacciamento;
- il carico giornaliero o la concentrazione media di uno o più dei principali inquinanti superino di oltre il 10% il valore dichiarato nella domanda di allacciamento;
- venga rilevata negli scarichi la presenza di nuovi inquinanti, anche se in concentrazioni compatibili con i limiti di accettabilità imposti, che a giudizio dell'Ente modifichino in misura sensibile l'apporto di inquinamento attribuibile al complesso produttivo. Resta in ogni caso l'obbligo di rispettare i limiti indicati nelle tabelle di accettabilità (pag. 28).

Qualora non venga concessa la nuova autorizzazione allo scarico, se i responsabili dei complessi industriali e/o commerciali non accettano le condizioni proposte dall'Ente, il recesso dell'utente verrà regolato dalle disposizioni di cui al successivo art. 39.
Qualora l'utente intenda cessare l'attività che produce gli scarichi inquinanti, dovrà essere inviata all'Ente comunicazione di recesso

Art. 39 - Proprietà dell'allacciamento e titolarità dell'autorizzazione allo scarico

L'allacciamento è del proprietario dell'immobile, mentre la titolarità dell'autorizzazione allo scarico è del conduttore dell'azienda che può anche non essere il proprietario dell'immobile.

Con il cessare del contratto di conduzione (locazione, comodato etc.), cessa anche l'autorizzazione allo scarico che verrà eventualmente concessa dall'Ente gestore al nuovo conduttore, dietro presentazione di apposita istanza.

Art. 40 – Diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione allo scarico

Ferma restando l'applicazione della norma sanzionatoria di cui al Titolo V del D.Lgs.152/99, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, l'Ente Gestore procede secondo la gravità dell'infrazione;

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente;
c) revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute e l'ambiente.

L'applicazione dei provvedimenti indicati ai punti a),b), e c) scattano in seguito alle seguenti mancanze o inosservanze:

- mancato rispetto dei limiti di accettabilità in fognatura;
- non osservanza delle prescrizioni eventualmente imposte dall'Ente gestore;
- inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento;
- non osservanza delle prescrizioni relative alle modifiche dei cicli produttivi che comportano cambiamenti delle caratteristiche dello scarico nel senso specificato dall'art. 36, senza che ne sia stata data comunicazione all'Ente Gestore nei tempi e nei modi previsti.

Contro la decisione dell'Ente Gestore è ammesso ricorrere entro il termine di 30 giorni. La presentazione del ricorso non sospende la revoca dell'autorizzazione fino al pronunciamento da parte dell'Ente Gestore, che dovrà avvenire non oltre tre mesi dalla data di presentazione del ricorso.

Art. 41 - Recesso

Qualora l'utente intenda cessare l'attività che produce gli scarichi inquinanti, dovrà essere inviata all'Ente comunicazione di recesso.
Di norma, i titolari dello scarico di acque reflue industriali che hanno stipulato la convenzione, non potranno recedere dagli impegni assunti con l'ente gestore fino al termine della convenzione stessa.
In caso di recesso, le quote, a qualsiasi titolo versate, non sono restituibili.

4 ASPETTI TRIBUTARI

Art. 42 - Canoni di fognatura e depurazione

Per i servizi relativi alla raccolta, all'allontanamento, alla depurazione e allo scarico delle acque, anche quelle meteoriche, provenienti da fabbricati privati o pubblici, a qualunque uso adibiti ivi compresi gli insediamenti produttivi, è dovuto, a norma dell'art 16 e seguenti della legge 10.5.76 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, e dalla legge 36/1994, e legge 448/1998, un canone secondo apposita tariffa nei limiti e nel rispetto delle indicazioni CIPE e dell'Autorità d'Ambito Territoriale.

Art. 43 - Corresponsione del canone

Sono tenuti al pagamento del canone tutti gli utenti allacciati alla pubblica fognatura, prescindendo dal titolo giuridico in base al quale tale utilizzazione è esercitata e prescindendo dalla fonte di approvvigionamento idrico.
Sono parimenti tenuti al pagamento del canone anche coloro che usufruiscono di manufatti di scarichi altrui nei quali, attraverso condutture fisse, conferiscono le acque usate del proprio insediamento alla fognatura pubblica.

Art. 44 - Tariffe per gli scarichi di acque reflue domestiche

La tariffa é formata da due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.
La determinazione delle tariffe avviene in base alle disposizioni di legge e determinazione A.T.O..
La parte relativa al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti del servizio di fognatura quando sia in funzione un impianto di depurazione terminale, anche se lo stesso non provveda alla depurazione di tutte le acque provenienti da insediamenti civili compresi nel territorio servito dalla fognatura.
Le tariffe si applicano al volume dell'acqua prelevata, sia che provenga da pubblico acquedotto sia da approvvigionamento autonomo, o comunque secondo le disposizioni di legge.
Ai fini predetti per le acque attinte da fonte diversa dal pubblico acquedotto è presentata all'Ente gestore dall'utente denuncia del volume d'acqua prelevato, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello del prelevamento.

Art. 45 - Tariffe per gli scarichi di acque reflue industriali

Gli utenti di scarichi di acque reflue industriali sono tenuti alla presentazione della denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate direttamente all'Ente gestore.
La denuncia viene presentata dall'utente entro il 31 gennaio per l'anno precedente.
L'Ente gestore provvede, sulla base degli elementi indicati nella denuncia, e sulla base degli accertamenti effettuati durante l'anno, alla determinazione del canone, applicando la formula tariffaria completata dai rispettivi coefficienti di aggiornamento.
Per le situazioni normate da convenzione di cui all'art. 30, commi 4,5,6 la tariffa viene determinata di volta in volta in relazione alle condizioni tabellari dello scarico al quale è stato concessa la deroga.

Art. 46 – Tariffe per gli scarichi delle acque meteoriche

In relazione ad ogni situazione dichiarata / rilevata nell'azienda, verrà effettuata una convenzione specifica, con i relativi oneri economici a seconda della collocazione in fognatura di :

- acque meteoriche di prima pioggia, dopo raccolta e trattamento;

- acque meteoriche di prima e seconda pioggia non separate e conformi alla tabella 3 allegato 5 D.Lgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni;

Art. 47 – Riscossione

La riscossione del canone per gli insediamenti civili è effettuata dall'ente gestore con le stesse modalità e negli stessi tempi previsti per la riscossione del canone relativo alla fornitura di acqua.

1. A norma dell'art. 12, comma 5, L. 498/92 e dell'art 15, comma 1, L. 36/94, la tariffa è riscossa dal Gestore del servizio.
2. Nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.C.M. 04.03.1996, in forza dell'art 4, comma 1, lett. g), L. 36/94, il pagamento delle bollette e di ogni altra somma dovuta al gestore del servizio può avvenire a mezzo di bonifico bancario e conto corrente postale.

5 DISPOSIZIONI VARIE

Art. 48 - Accertamento e controlli

Ferma restando l'attività di vigilanza e controllo del personale del Comune e dell'A.R.P.A.V. in ordine agli scarichi idrici, il personale dell'Ente gestore in ottemperanza al comma 1 dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 152/1999, è autorizzato a disporre tutte le ispezioni che ritenga necessarie all'interno degli insediamenti produttivi, per l'accertamento delle condizioni che hanno dato luogo agli scarichi per la verifica della rete di fognatura interna ed esterna, fino all'allacciamento alle canalizzazioni di rete; ciò in particolare per il controllo dei limiti di accettabilità imposti. Le funzioni di vigilanza e di controllo saranno direttamente svolte, per quanto di competenza, dall'Ente Gestore.
L'Ente Gestore può imporre l'installazione di strumentazioni adeguate per il controllo automatico degli scarichi (quantitativi e qualitativi). Le spese per le installazioni, la manutenzione e la gestione delle stesse saranno a carico dell'azienda/utente che ha la responsabilità della loro continua efficienza.

Art. 49 - Reclami

1. I reclami sono avanzati all'Ente Gestore del servizio nel rispetto della Legge 36/94, a mezzo fax, posta o deposito a mani.
2. Il gestore del servizio valuta i reclami secondo quanto stabilito dalla Carta del servizio idrico integrato e in considerazione delle direttive impartite dal D.P.C.M. 29 aprile 1999, ferme restando le eventuali prescrizioni dettate dall'Autorità d'Ambito nell'esercizio dei propri poteri di controllo della gestione del servizio.

Art. 50 - Contenzioso

Per ogni controversia relativa all'applicazione delle tariffe del servizio idrico integrato, nonché all'esecuzione del contratto di utenza, il foro competente è quello di Brescia, per quanto non devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dalla L. 205/2000.

Art. 51 - Sanzioni amministrative

L'inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento é punita con le sanzioni amministrative previste dalla L.R. 62/85, fatte salve le sanzioni amministrative e penali di cui al D. Lgs.152/99 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per le procedure inerenti l'applicazione delle sanzioni e la riscossione delle somme dovute, si applicano le norme di cui alla legge 24.11.1981, n. 689.

1. In caso di violazione delle norme di legge in materia di scarichi di acque reflue, nonché delle norme previste dal presente Regolamento, l'Ente Gestore, secondo quanto stabilito dalla L.R.62/85 commina, le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni civili, penali ed amministrative, in particolare dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono inoltre applicate le seguenti sanzioni:
   a) in caso di morosità dell'utente nel pagamento della tariffa del servizio l'Ente Gestore, previa diffida con termine non inferiore a quindici giorni, sospende l'erogazione del servizio. L'erogazione sarà riattivata non oltre due giorni feriali dall'avvenuto pagamento del corrispettivo, oltre al tasso legale in vigore,maggiorato dell'indennità di mora, di quattro punti rapportato ai giorni di ritardato pagamento;
   b) per la omessa o ritardata denuncia di cui all'art. 49 del presente Regolamento, si applica una maggiorazione pari al quarto (25%) dell'ammontare della tariffa corrispondente;
   c) qualora la tariffa in concreto determinata, in base alla qualità e quantità dei reflui scaricati, risulti di importo superiore al quarto rispetto a quella calcolabile secondo le risultanze della

denuncia di cui all'art. 49, comma 1 si applica un sovrapprezzo pari al 25% della tariffa di importo maggiore accertata;

d) nel caso di esecuzione d'ufficio, da parte dell'ente gestore, delle attività e delle opere previste dal presente Regolamento, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle spese, una maggiorazione del 7% del costo complessivo dell'intervento;
e) il superamento dei limiti di emissione per gli scarichi in rete fognaria costituisce parziale inadempimento del presente regolamento, in quanto violazione delle condizioni convenute relativamente alle modalità dello scarico. In tal caso sono dovute le sanzioni amministrative riportate in tabella:

percentuale di superamento del limite di legge *	1° violazione D.lgs. 152/99	2° violazione D.lgs. 152/99
fino a 100%	2.582,28	5.164,57
da 101% a 500%	5.164,57	10.329,14
oltre 501%	7.746,85	12.911,42

- per calcolare la percentuale di superamento vanno sommate tutte le percentuali di scostamento dal limite tabellare;
- qualora lo scarico di acque reflue urbane dovesse superare i limiti tabellari previsti per le sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 del D.lgs. 152/99, la sanzione verrà aumentata di euro 2.582,28 per ogni paramentro superato;
- l'eventuale accidentalità del superamento tabellare verrà valutata in sede di esame degli scritti difensivi che il titolare dello scarico vorrà presentare.

Art. 52 - Abrogazione di precedenti disposizioni

Il presente Regolamento abroga tutte le norme in materia sinora vigenti, in contrasto con quanto stabilito dal Regolamento stesso.
Per quanto non espressamente specificato, sono valide le normative statali e regionali in vigore.

Art. 53 - Modifiche ed approvazione del regolamento

Il presente regolamento e qualsiasi sua modifica va approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Gestore del servizio e comunicato alle Amministrazioni dei comuni rientranti nell'ambito territoriale di competenza.
Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta approvazione delle superiori Autorità a norma di legge e previa pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio dei Comuni.

Art. 54 - Pubblicità

L'Ente di gestione assicura la più ampia divulgazione del regolamento. Qualsiasi cittadino può prendere visione presso gli sportelli al pubblico e sul sito internet, come può pure ottenere copia, integrale o per estratto, del regolamento, previo rimborso di spese di riproduzione e delle spese effettive di ufficio.

6 NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 55 – Censimento degli scarichi e regolarizzazione degli scarichi esistenti

1. L'Ente Gestore avvia, avvalendosi di personale proprio ovvero di terzi allo scopo incaricati, secondo le modalità e tempistiche stabilite dal Consiglio di Amministrazione, il censimento di tutti gli scarichi di acque reflue industriali e di acque reflue assimilate alle domestiche di cui all'art. 3 punto 7 let. b).
2. Il censimento ha lo scopo di individuare tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, effettuano non abusivamente scarichi in rete fognaria sulla base di un atto di assenso espresso o tacito all'allacciamento ed allo scarico rilasciato in capo al proprietario dell'immobile ove l'attività è esercitata.

Art. 56 - Riesame delle autorizzazioni allo scarico

1. Tutte le autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali e di acque reflue assimilate alle domestiche, espresse o tacite, esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento - comunque siano denominate e quali ne siano il contenuto e l'epoca di rilascio - sono riesaminate.
2. Il riesame delle autorizzazioni esistenti è finalizzato a valutarne la conformità alla normativa anche sopravvenuta ed a regolarizzare la posizione degli utenti. Le predette operazioni devono essere condotte in modo tale da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature definita dalla Regione e di quanto previsto dal presente Regolamento.
3. Il riesame delle autorizzazioni avviene dopo la conclusione delle operazioni di censimento relative a ciascuna delle medesime categorie.

Art. 57 - Procedure per il riesame: presentazione di una nuova domanda

1. I titolari degli insediamenti di qualsiasi natura individuati con le operazioni di censimento effettuate ai sensi dell'art. 54 del presente Regolamento devono presentare una domanda di autorizzazione conforme a quanto prescritto dal presente Regolamento entro quattro mesi dalla conclusione del censimento relativo alla categoria di appartenenza.
2. Dopo lo scadere dei termini indicati nel primo comma del presente articolo, le autorizzazioni rilasciate in forma espressa o tacita prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento - comunque siano denominate e quali che ne siano il contenuto e l'epoca di rilascio – possono essere revocate nei confronti degli insediamenti che non abbiano presentato la domanda di cui al comma primo. I titolari degli insediamenti le cui autorizzazioni allo scarico siano state revocate ai sensi del presente articolo possono comunque presentare una nuova domanda; se la domanda perviene all'Ente gestore entro un mese dalla comunicazione all'utente del provvedimento di revoca, viene esaminata con precedenza rispetto a quelle provenienti da soggetti diversi da quelli individuati con le operazioni di censimento.

Art. 58 - Procedure per il riesame: istruttoria e decisione

1. La domanda di autorizzazione deve contenere tutti gli elementi indicati nell'art. 29 e 30 del presente Regolamento.
2. L'ente gestore, avvalendosi di personale proprio ovvero di terzi allo scopo incaricati, svolge una istruttoria sulle domande di autorizzazione.
3. L'ente gestore può richiedere chiarimenti o un'integrazione della documentazione. Il mancato o insufficiente invio dei chiarimenti o della documentazione - entro il termine indicato nella richiesta - comporta il rigetto della domanda.

ALLEGATI

ALLEGATO 1

TABELLA DI ACCETTABILITÀ DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

PH	5,5 < pH< 9,5
COD	≤ 500 mg/l
BOD	≤ 250 mg/l
Solidi sospesi	≤ 500 mg/l
Azoto ammoniacale (NH_4+)	≤ 30 mg/l
Fosforo totale (P)	≤ 10 mg/l
Tensioattivi totali	≤ 4 mg/l
Olii e grassi animali/vegetali	≤ 40 mg/l
Idrocarburi totali	≤ 10 mg/l

Per parametri non compresi nella tabella si deve fare riferimento alla Tabella 3 allegato 5 del Decreto Legislativo n. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla tabella 5 allegato 5 dello stesso Decreto.

ALLEGATO 2

Elenco sostanze pericolose da non scaricare nella pubblica fognatura

Ferme restando le disposizioni relative ai limiti dei successivi articoli, è tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione e per i vari manufatti fognari. In particolare è vietato lo scarico:

a) Benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;
b) Qualsiasi quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
c) Sostanze tossiche che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
d) Sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente, o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
e)Reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
f) Reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e i 38 °C, possano precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
g)Ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, ecc.; fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.) anche se sminuzzata a mezzo trituratori domestici od industriali;
h) Reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali e l'ambiente sottoposti alle radiazioni;
i) Reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte;